

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1828

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**  
(CIAMPI)

**dal Ministro dell'interno**  
(MANCINO)

**e dal Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali**  
(ELIA)

(V. Stampato Camera n. 3672)

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 febbraio 1994*

---

**Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73,  
recante provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.

*Decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994 (\*).*

## **Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare la nuova legislazione elettorale con riferimento al numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione dei singoli candidati e delle liste per l'elezione della Camera dei deputati, in caso di anticipato scioglimento del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per le riforme elettorali ed istituzionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

*(Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato)*

1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.».

2. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e terzo periodo».

---

(\*) Vedi anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1994.

Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - MANCINO - ELIA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO